

questione degli arretrati e, indipendentemente da quegli orientamenti che potranno essere presi, egli pensa che su di essi ci si dovrebbe rivalere per recuperare le somme anticipate e quelle che risultano a debito del cassa-
to Direttore generale. Ma prima di scendere al modo e al quanto della corresponsione, che potrà se mai venire esaminato in un secondo tempo, egli desidera dare atto della obiettività della discussione e fare il punto di essa. Sembra che ci siano alcuni elementi acquisiti nell'ordine del diritto, cioè quello dell'unicità del rapporto di impiego e l'altro che il provvedimento di Governo prescinde da ogni carattere di sanzione disciplinare. Se tale provvedimento, secondo quanto afferma l'avv. Sorrentino, assunto senza indicazioni di motivi, non può essere sostituito dal Consiglio con altro provvedimento motivato in ordine ad una giusta causa di licenziamento comportante perdita al diritto alla liquidazione e alla pensione, sembrerebbe tuttavia essere norma di cautela, l'attendere l'esito del giudizio penale in corso. Ma se ciò parrebbe fattibile per la liquidazione "ma tantum", non sembra che sia esentato per quella quota parte dell'assegno vitalizio (pensione) che i legati indicano ai sensi di legge come inalienabile. È chiaro però che in ogni caso è necessario che la